

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1273 DEL 07/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA STRUTTURA PRIVATA COSMA S.R.L DI MONTECCHIO MAGGIORE-SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA-PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO OCCASIONALE NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI REUMATOLOGIA, RESA DAL DOTTOR RENZO GUSI, AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ 2019-2021 DEL 23/01/2024: PERIODO DI DECORRENZA DAL 15/07/2025 AL 14/07/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1283/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall’art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall’art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall’art. 91 comma 5 del C.C.N.L. Area Sanità 2019 – 2021, nonché dall’art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese e per un totale di n. 22 accessi annui;
- con nota prot. n. 47694 del 22/05/2025, la struttura privata non accreditata Cosma S.r.l di Montecchio Maggiore, sede di Bassano del Grappa, autorizzata all’attività sanitaria, ha chiesto di poter stipulare una convenzione per l’effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Reumatologia da parte del dr Renzo Gusi, Responsabile della UOSD Reumatologia dell’Ospedale di Bassano del Grappa.
- con la nota sopracitata, la struttura ha precisato di non essere una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, né controllata da struttura accreditata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero amministrata da persone fisiche che amministrano strutture accreditate.
- l’Azienda ha provveduto alla verifica della visura camerale e dell’autorizzazione sanitaria.

Dato atto che:

- con email del 17/06/2025 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore di Dipartimento;
- con email del 17/06/2025 è stato acquisito il nulla osta del Direttore Medico dell’Ospedale di Bassano del Grappa;
- con email del 20/06/2025 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- con email del 23/06/2025 è stato acquisito il visto del Direttore Generale;

Verificato che il Dottor Renzo Gusi è stato autorizzato allo svolgimento delle prestazioni richieste in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia con Delibera del Direttore Generale n. 885 del 10/01/1997 da ultimo aggiornata con DDG. n. 2288 del 13.12.2024.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell’art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l’ufficio competente dell’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall’Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di approvare

la convenzione con la struttura privata Cosma S.r.l di Montecchio Maggiore, Via Madonnetta n.231, sede di Bassano del Grappa, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Reumatologia, rese dal dr. Renzo Gusi, per il periodo dal 15/07/2025 al 14/07/2026, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la struttura privata Cosma S.r.l di Montecchio Maggiore, via Madonnetta n.231, sede di Bassano del Grappa, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Reumatologia, rese dal dottor Renzo Gusi, per il periodo dal 15/07/2025 al 14/07/2026, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di conservare gli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	
	A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	Ex Art. 91 comma 5 CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2019-2021	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);	
	E	
	Struttura sanitaria privata Cosma S.r.l con sede legale in Via Madonnetta n. 231	
	CAP 36075 Montebelluna Maggiore-Alte Ceccato (VI), Codice Fiscale/Partita IVA	
	04288810247 di seguito denominata “Struttura”, nella persona del legale	
	rappresentante sig. Luca Rossi (nato a Vicenza il 09/07/1985).	
	PREMESSO CHE	
	- che l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del	
	D.L.vo 229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e dall’art. 91 comma 5 del CCNL	
	dell’Area Sanità 2019-2021 del 23/01/2024 prevedono la possibilità per i Dirigenti	
	Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di	
	attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe,	
	al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario	
	Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con	
	le stesse;	
	- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	disciplina delle prestazioni sanitarie rese a carattere occasionale, precisando che “...	
	in ragione del vincolo della occasionalità, l’azienda deve fissare il limite massimo di	

	attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.	
	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023, regola tale attività;	
	- che la Struttura ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Renzo	
	Gusi, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell’ULSS n. 7;	
	- che la Struttura è titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Renzo Gusi, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto esclusivo, è	
	autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli utenti in	
	carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Reumatologia.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Renzo Gusi è autorizzato ad	
	esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese e per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016 e dall’art. 33 del vigente	
	Regolamento aziendale della Libera Professione Intramoenia, intendendosi	
	ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non	
	accreditate.	

	Va precisato altresì che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Renzo Gusi le seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della Struttura:	
	- Visita Reumatologica € 141,00	
	- Visita di Controllo € 121,00	
	- Iniezione sostanze € 61,00	
	- Iniezione in visita € 31,00	
	Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia. Eventuali aggiornamenti riferiti a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia del Dirigente Medico, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7, esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" (Allegato 1), l'elenco analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello specialista presso la Struttura (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.	

	Articolo 5 – Fatturazione	
	L’Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensili" di cui al precedente	
	articolo, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla	
	Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto dovrà	
	assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità	
	civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria	
	Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell’ULSS n. 7.	
	La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	del C.C. della condotta dolosa o colposa anche della specialista dell’ULSS n. 7	
	autorizzata alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai	
	sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della	
	obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e	
	previste dal presente contratto.	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l’attività	
	effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi	
	eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato	
	tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori,	
	secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del	

	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018.	
	La Struttura è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento	
	delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.	
	La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. in	
	merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla	
	tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo al dirigente medico coinvolto	
	nell'attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a	
	garantire l'obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2 quaterdecies del Decreto	
	Legislativo 196/2003, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Per tutto	
	quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in	
	materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	

	Il presente contratto ha decorrenza dal 15/07/2025 al 14/07/2026. L’eventuale rinnovo	
	dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento	
	di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s’intende risolto di	
	diritto.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 7 marzo 2005,	

	Art. 12 – Norma di rinvio	
--	----------------------------------	--

	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
--	---	--

	norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
--	---	--

	materia.	
--	----------	--

Letto, confermato e sottoscritto.	
-----------------------------------	--

	Struttura privata	Azienda Sanitaria	
--	-------------------	-------------------	--

	Struttura privata	Azienda Sanitaria	
--	-------------------	-------------------	--

	Cosma S.r.l	ULSS n°7 Pedemontana	
--	-------------	----------------------	--

	Cosma S.r.l	ULSS n°7 Pedemontana	
--	-------------	----------------------	--

	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE	
--	--------------------------	-----------------------	--

	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE	
--	--------------------------	-----------------------	--

	(sig. Luca Rossi)	(dott. Carlo Bramezza)	
--	-------------------	------------------------	--

	(sig. Luca Rossi)	(dott. Carlo Bramezza)	
--	-------------------	------------------------	--

Ai sensi e ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano	
--	--

specificamente le clausole di cui all'art. 5, 6 della presente convenzione.	
---	--

	Letto, confermato e sottoscritto.	
--	-----------------------------------	--

	Struttura privata	Azienda Sanitaria	
--	-------------------	-------------------	--

	Struttura privata	Azienda Sanitaria	
--	-------------------	-------------------	--

	Cosma S.r.l	ULSS n°7 Pedemontana	
--	-------------	----------------------	--

	Cosma S.r.l	ULSS n°7 Pedemontana	
--	-------------	----------------------	--

	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE	
--	--------------------------	-----------------------	--

	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE	
--	--------------------------	-----------------------	--

	(sig. Luca Rossi)	(dott. Carlo Bramezza)	
--	-------------------	------------------------	--

	(sig. Luca Rossi)	(dott. Carlo Bramezza)	
--	-------------------	------------------------	--